



Comune di Itri

Provincia di Latina

Piazza Umberto I n. 1 - 04020 Itri (Lt) - Tel. +39.0771.732224 Fax +39.0771.721108

<http://www.comune.itri.lt.it>

Prot. 7856

Li 4 GIU 2019

ORDINANZA N. 11

OGGETTO: OBBLIGO DI RACCOLTA DELLE DEIEZIONI E OBBLIGHI DI CONDOTTA PER I PROPRIETARI DI CANI.

IL SINDACO

Premesso che il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, zone verdi ...), a causa della negligenza di alcuni proprietari e/o conduttori dei cani, viene insudiciato dagli escrementi degli animali provocando notevole disagio e rischio per la cittadinanza, oltre che incuria e degrado del territorio comunale;

Viste le problematiche igienico-sanitarie che potrebbero verificarsi per la presenza di deiezioni canine in tali zone, in particolare nei parchi pubblici frequentati prevalentemente da bambini;

Ritenuto opportuno che i proprietari dei cani, o le persone incaricate della loro conduzione, siano munite di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine, onde poterle rimuovere lasciando pulito il suolo pubblico;

Ritenuto, altresì, che sia doveroso favorire una più consona vita sociale e dunque richiamare l'attenzione dei proprietari dei cani e di chi ne ha la custodia, anche solo temporanea, sulla necessità di impedire che gli stessi vaghino liberamente senza controllo e sporchino le strade, le piazze, i marciapiedi ed i relativi riquadri delle alberature, gli attraversamenti stradali, gli accessi alle abitazioni, gli spazi prospicienti i negozi, le aree destinate al gioco dei bambini ed i giardini pubblici;

Vista la necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che incidono negativamente sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del paese e sulla sicurezza delle persone, nonché, al contempo, di fornire uno strumento più efficace, dal punto di vista sanzionatorio, agli organi di vigilanza;

Rilevata la necessità, nelle more dell'approvazione di idoneo regolamento, di intervenire con apposita ordinanza sindacale;

Richiamati:

- L'art. 13 della legge 23/12/1978 n. 833;
- L'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- L'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- La legge 689/81;

ORDINA

ai proprietari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di cani di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali:

1. di non introdurre detti animali all'interno della villa comunale "GIOVANNI IALONGO" e comunque nei luoghi destinati a parchi giochi per bambini;
2. di raccogliere gli escrementi prodotti dagli animali sul suolo pubblico e di depositarli negli appositi box destinati alla raccolta delle deiezioni canine (l'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico -via, piazza, giardino o altro- dell'intero territorio comunale);

3. di provvedere in caso di urine al lavaggio delle zone interessate, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi (l'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, in particolare per le strade e le piazze dell'intero territorio comunale);
4. di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni, quali sacchetti di polietilene, o altri equivalenti contenitori, e di quanto necessario per la ripulitura ed il lavaggio del suolo pubblico, da esibire su richiesta degli agenti di Polizia Municipale;
5. di non lasciare vagare liberamente il cane alla ricerca del luogo ove svolgere le proprie funzioni e comunque di assicurare una costante presenza in prossimità dell'animale;
6. di utilizzare il guinzaglio e, ove necessario, anche l'apposita museruola, qualora gli animali possano determinare pericolo, danno o disturbo alle persone;

AVVERTE

- Che per l'inottemperanza al contenuto della presente ordinanza (punto 1,2,3,4, 5 e 6) è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 Euro a 500,00 Euro, mentre il pagamento in misura ridotta è determinato in EURO 50,00.

Sono esentati dall'osservanza del provvedimento i non vedenti che utilizzino cani da accompagnamento appositamente addestrati.

DISPONE

- La trasmissione della presente ordinanza al Comando della Polizia Locale per la vigilanza sul suo rispetto;

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito Istituzionale del Comune di Itri <http://www.comune.itri.it> alla sezione "Albo Pretorio".

RICORDA

che a norma della legge 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii. avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in alternativa, proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa pubblicazione.



IL SINDACO
Avv. Antonio Fargiorgia

